

AULA 'B'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: **R.G.N. 5321/2021**

Dott. LUCIA ESPOSITO - Presidente - Cron.

Dott. DANIELA CALAFIORE - Consigliere - Rep.

ALFONSINA DE
Dott. - Consigliere - Ud. 08/11/2022
FELICE cc

- Rel. Consigliere
Dott. LUCA SOLAINI -

Dott. ANGELO CERULO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 5321-2021 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto,
rappresentato e difeso dagli Avvocati MAURO
SFERRAZZA, VINCENZO TRIOLO, MARIA PASSARELLI,
VINCENZO STUMPO;

2022

3796

- *ricorrente* -



contro

[REDACTED]

- intimata -

avverso la sentenza n. 1414/2020 della CORTE
D'APPELLO di BARI, depositata il 20/10/2020
R.G.N. 2450/2018;

udita la relazione della causa svolta nella
camera di consiglio del 08/11/2022 dal
Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

R.G. 5321/21

Rilevato che:

Con sentenza del giorno 20.10.2020 n. 1414, la Corte d'appello di Bari rigettava l'appello di [REDACTED] e accoglieva, per quanto di ragione, l'appello di [REDACTED] avverso le sentenze del tribunale di Foggia che avevano rigettato le domande di entrambi i lavoratori, intese ad ottenere il riconoscimento di 102 giornate lavorative, da ciascuno espletate come bracciante agricolo nel 2014 alle dipendenze della ditta Ortofrutticola L'Alberosole (in luogo delle 92 riconosciute) e, per l'effetto, il pagamento delle somme in atti indicate, a titolo di indennità di disoccupazione agricola ordinaria.

Il tribunale aveva ritenuto non provata la domanda in relazione alle maggiori giornate asseritamente prestate, tenuto anche conto dei rilevanti indici di irregolarità nell'attività della ditta assuntrice (fabbisogno lavorativo in relazione all'estensione, esigue fatture di vendita di prodotti agricoli, presenze di lavoratori uniformi nell'anno indipendentemente dalle esigenze stagionali delle colture) e considerata la mancata articolazione di mezzi di prova sul punto; aveva reputato,



quindi, non ricorrenti i presupposti di legge per l'erogazione delle prestazioni previdenziali reclamate.

La Corte territoriale, per quanto d'interesse, accoglieva il gravame di [REDACTED] [REDACTED] perché dall'estratto contributivo Inps prodotto da quest'ultima in primo grado risultava che la stessa fosse stata regolarmente iscritta anche per il precedente anno 2013 per 54 giornate (oltre ad un periodo di maternità), circostanza non contestata dall'Inps, con la conseguenza che sussisteva il requisito delle 102 giornate nel biennio.

Avverso la sentenza della Corte d'appello, l'Inps ricorre per cassazione, sulla base di un solo motivo, nei confronti di [REDACTED] mentre quest'ultima non svolge difese scritte.

Considerato che:

Con il motivo di ricorso, l'Inps lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 32 lett. a) della legge n. 264/49, dell'art. 12 del R.D. n. 1949/40, dell'art. 4 del d.lgt. n. 212/46 in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte di appello aveva riconosciuto alla [REDACTED] l'indennità di disoccupazione per l'anno 2014, nonostante l'assenza di prova da parte della stessa di un valido rapporto di lavoro subordinato nell'anno in contestazione per n. 102 giornate lavorative (anziché 92 come riconosciutegli dall'Istituto) e la mancanza di prova del requisito del cd. "biennio assicurativo", non potendosi detto onere ritenersi assolto con il deposito dell'estratto contributivo.

Il motivo è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte *"In tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970"* (Cass. n. 6229/19, 13877/12). Occorre, inoltre, considerare che, nelle



controversie aventi ad oggetto le prestazioni previdenziali previste a favore dei lavoratori subordinati a tempo determinato nell'agricoltura, l'iscrizione dell'interessato in uno degli elenchi nominativi, oltre a rappresentare elemento necessario sul piano sostanziale per conferire efficacia ai fini previdenziali alle prestazioni lavorative, può *“spiegare efficacia probatoria riguardo al presupposto dello svolgimento dell'attività lavorativa, ancorché senza che la relativa certificazione integri una prova legale (ex art. 2700 cod. civ.) o sia assistita da una presunzione di legittimità in senso proprio. Ne consegue che, qualora l'ente previdenziale deduca prove contrarie, rappresentate dalle risultanze di accertamenti ispettivi (i quali, costituendo attestazioni di fatti provenienti dalla pubblica amministrazione, hanno la stessa efficacia probatoria degli elenchi) il giudice di merito deve comparare ed apprezzare prudentemente i contrapposti elementi così acquisiti”* (Cass. n. 14437 del 29/07/2004) .

L'estratto contributivo Inps, dunque, è documento di per sé inidoneo a certificare la legittimità e permanenza dell'iscrizione negli elenchi per gli anni di riferimento e a dimostrare l'effettività del rapporto di lavoro subordinato agricolo: è, pertanto, corretto l'assunto dell'Inps secondo cui dall'estratto contributivo, in difetto di certificato di iscrizione negli elenchi nominativi in agricoltura, non può evincersi la sussistenza in concreto del requisito del biennio assicurativo. L'Inps, infine, ha richiamato (e "localizzato") il verbale ispettivo - cfr. p. 13 del ricorso - nel quale risulta che le 54 giornate denunciate per l'anno 2013 erano state comunque disconosciute e cancellate, senza alcuna impugnazione da parte della ricorrente del relativo provvedimento amministrativo.

In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia mediante la valutazione di tutti gli elementi disponibili, tra i quali, in primis, l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE



Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8.11.2022

Il Presidente

Dott.ssa Lucia Esposito

